



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Decreto n. 239 del 12 giugno 2024

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno 5 ottobre 2021, n. 203, concernente il “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n.163, disciplinante il concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il “Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82 concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO l’art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche” e, in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli del Ministero dell’Interno;

VISTI gli artt. 703 e 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica pervenuta il 10 aprile 2024, con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – è stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di 350 unità nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la nota n. 28861 del 30 aprile 2024, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato i dati relativi alla rappresentatività di genere riferita alla qualifica messa a concorso risultanti alla data del 31/12/2023;

D E C R E T A

Art. 1

POSTI A CONCORSO

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nella qualifica a concorso risulta in servizio personale di genere maschile pari al 98%.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

- il 45% dei posti è riservato ai volontari in ferma prefissata delle forze armate;
- il 35% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel presente bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.

Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) età non superiore agli anni 26. Il limite di età è fissato in 37 anni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi, tale limite è, altresì, elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ai sensi dell'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare", di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore ai 3 anni;
- d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive modificazioni;
- e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- f) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Il requisito dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale deve sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

Art. 3

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it> seguendo le istruzioni ivi specificate.

Il candidato può accedere all'applicazione attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

- Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID)
- Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del Reclutamento, all'indirizzo www.InPA.gov.it. Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione e di invio on-line.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul Portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it, sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> nonché all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>.

Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.

Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.

I candidati devono dichiarare nella domanda:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, con la precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) il codice fiscale;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- f) il godimento dei diritti politici;
- g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, primo comma, punto e) del presente bando, precisando l'istituto, il luogo e la data di conseguimento;
- h) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- i) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo;
- j) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- k) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1 del presente bando;
- l) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi <https://concorsionline.vigilfuoco.it> ed inserendo i nuovi dati nella sezione "Il mio profilo".

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 5

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in scienze motorie non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalità di cui al comma 1.

Art. 6

PRESENTAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA

Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di una prova preselettiva.

In data 10 settembre 2024 sul Portale unico del Reclutamento www.InPA.gov.it nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> sarà data comunicazione della modalità di esecuzione della prova preselettiva.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

La prova preselettiva potrà svolgersi presso sedi decentrate e la mancata presentazione è considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

- a) carta d'identità;
- b) patente di guida;
- c) passaporto;
- d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato;
- e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Art. 7

PROVA PRESELETTIVA

La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: storia d'Italia dal 1861 ad oggi; elementi di chimica e fisica; quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento; di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati ed ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo.

La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.

È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8, secondo l'ordine della votazione, un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso.

Sono ammessi alle prove di esame i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il risultato della prova preselettiva è approvato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con avviso pubblicato sul Portale unico di reclutamento www.InPA.gov.it è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame.

Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5.

Art. 8

PROVE DI ESAME E VALUTAZIONE DEI TITOLI

Le prove d'esame sono costituite da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli, la cui tipologia e modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A e sono seguite dalla valutazione dei titoli, di cui all'allegato B.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle prove motorio-attitudinali è considerata rinuncia al concorso.

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

- a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti;
- b) titoli: 5 punti.

Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco.

I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da più moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo ed il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi.

I concorrenti che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione esaminatrice, la quale adotterà le conseguenti determinazioni.

I concorrenti autorizzati dalla commissione al differimento della prova saranno riconvocati in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale.

Non saranno, altresì, prese in considerazione le istanze di riesame dei concorrenti che non abbiano tempestivamente rappresentato, in sede d'esame, l'infortunio occorso alla commissione esaminatrice.

Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il termine fissato per la definizione della graduatoria finale, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.

I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli, di cui all'allegato B, i cui punteggi non sono cumulabili tra loro.

I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 9

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli.

Sulla base di tale graduatoria l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto nel presente bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel presente bando.

Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all'art.1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono produrre, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere trasmesse, con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

successive modificazioni attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto le prove motorio-attitudinali. A tal fine farà fede la data di invio *on line* per l'inoltro a mezzo posta certificata.

Art. 10

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie.

Detto decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sarà reso noto tramite avviso sul Portale unico di reclutamento www.InPA.gov.it.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul Portale unico di reclutamento www.InPA.gov.it decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PSICO-FISICA ED ATTITUDINALE

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, si applica il decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 ed il decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2008, n. 163, come modificato dal decreto ministeriale 5 ottobre 2021, n. 203.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 13

ACCESSO AGLI ATTI

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia e le altre disposizioni specifiche di settore vigenti al momento della pubblicazione del presente bando.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento www.InPA.gov.it, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>.

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Franceschelli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO A

PROVE DI ESAME

L'esame prevede lo svolgimento di tre prove motorio-attitudinali, come di seguito riportate, il cui ordine di esecuzione è stabilito dalla commissione esaminatrice e può essere variato dalla commissione medesima in relazione ad esigenze organizzative:

- PROVA 1. valutazione equilibrio, forza, coordinazione e reazione motoria;
- PROVA 2. valutazione resistenza;
- PROVA 3. valutazione acquaticità.

Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 21/30.

Essendo la "PROVA 1" composta da più moduli, come di seguito illustrato, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo ed il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi.

Fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione da parte del candidato dell'esecuzione di una delle tre prove costituenti l'esame, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, determina il non superamento della prova di esame nel suo complesso.

Si consiglia al candidato di effettuare, prima di iniziare lo svolgimento delle prove motorio-attitudinali, un riscaldamento fisico di almeno 15 minuti.

La commissione esaminatrice può, al verificarsi di eventi eccezionali da valutare di volta in volta (es.: particolari condizioni meteorologiche, eventuali accadimenti accidentali che possano aver condizionato l'esito della prestazione fisica senza responsabilità dei danneggiati, ecc.), disporre la sospensione o la ripetizione di una o più prove.

Di seguito si fornisce la descrizione dettagliata delle prove d'esame.

Per una corretta interpretazione del testo, si specifica che per le misure lineari indicate si intendono accettabili le tolleranze dimensionali dovute alla realizzazione delle strutture e dei campi di prova, eccetto ove diversamente espressamente indicato; le illustrazioni a corredo della descrizione delle prove, inoltre, hanno esclusivamente una finalità esemplificativa, di ausilio alla comprensione del testo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

PROVA 1

VALUTAZIONE EQUILIBRIO, FORZA, COORDINAZIONE E REAZIONE MOTORIA

La “PROVA 1” è composta dai seguenti tre moduli, finalizzati ad accertare le capacità di equilibrio, di forza, di coordinazione e di reazione motoria del candidato:

- modulo A traslocazione alla trave alta;
- modulo B trazioni complete alla sbarra fissa;
- modulo C piegamenti sulle braccia e spostamento laterale.

Per la validità della prova si riportano di seguito i tempi massimi messi a disposizione del candidato per l'esecuzione dei singoli moduli:

- modulo A 3'00" (180 secondi);
- modulo B 1'00" (60 secondi);
- modulo C 1'00" (60 secondi).

Tra l'esecuzione di un modulo e il successivo, sarà previsto un tempo di recupero di almeno 15 minuti.

La “PROVA 1” si intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 21/30, risultante dalla media aritmetica dei tre punteggi ottenuti nell'esecuzione dei tre moduli (A – B – C) componenti la prova stessa. Ciascuno dei tre moduli deve riportare un punteggio di almeno 21/30.

Modulo A

TRASLOCAZIONE ALLA TRAVE ALTA

Il modulo prevede l'esecuzione di una traslocazione completa su trave di equilibrio, lunga m 5, larga cm 10 e posta a circa m 4 ($\pm$ m 0,50) di altezza dal suolo.

Il candidato deve completare il modulo, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo massimo di 3'00" (180 secondi).

A salvaguardia dell'incolumità del candidato, la traslocazione deve essere eseguita indossando caschetto di protezione e imbragatura di sicurezza collegata a un sistema di arresto caduta, cioè a un dispositivo di protezione che entra in funzione in caso di caduta dalla trave di equilibrio. Qualora ciò accada, la prova viene interrotta, la commissione esaminatrice blocca il cronometraggio ed invita il candidato, riportato a terra dal personale addetto all'assistenza, a riprendere dall'inizio, nel tempo strettamente necessario, l'esercizio in svolgimento.

Il tempo intercorrente tra la caduta e l'inizio della successiva ripetizione della traslocazione non viene cronometrato e non contribuisce al calcolo dei tre minuti a disposizione del candidato per l'esecuzione della prova.

In caso di caduta dalla trave, il candidato può effettuare un massimo di due ripetizioni, oltre l'esecuzione iniziale. Per l'esecuzione della prima ripetizione, il candidato avrà a disposizione il tempo residuo della prima traslocazione non completata. Per l'esecuzione della seconda (ultima ripetizione), il candidato avrà a disposizione il tempo residuo delle prime due traslocazioni non completate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Protocollo di esecuzione

Chiamato dalla commissione esaminatrice, il candidato indossa, con l'ausilio del personale addetto all'assistenza, il caschetto di protezione e l'imbragatura di sicurezza – entrambi predisposti dall'Amministrazione – e dopo aver raggiunto, salendo una scala, la posizione di partenza in quota, viene collegato al sistema di arresto caduta.

Il personale addetto all'assistenza dà il comando “*a posto*” per indicare al candidato che la prova sta per iniziare; quindi la commissione esaminatrice dà l'ordine “*via*” e, contemporaneamente, fa partire il cronometraggio.

Il candidato percorre la trave fino al raggiungimento del lato opposto, ad andatura controllata, mantenendosi in equilibrio (*figura 1*) e con l'obbligo di alternare l'appoggio dei piedi durante l'avanzamento sulla trave.

In caso di caduta durante la traslocazione, la commissione esaminatrice interrompe il cronometraggio e invita il candidato a ritornare nella posizione di partenza, con l'ausilio del personale di assistenza, per ripetere l'esercizio. Una volta riposizionatosi, il candidato riceve nuovamente l'ordine “*via*” e il rilevamento del tempo viene riavviato.

Ciò può avvenire per un massimo di due volte (totale massimo di esecuzioni: quella iniziale più due ripetizioni).

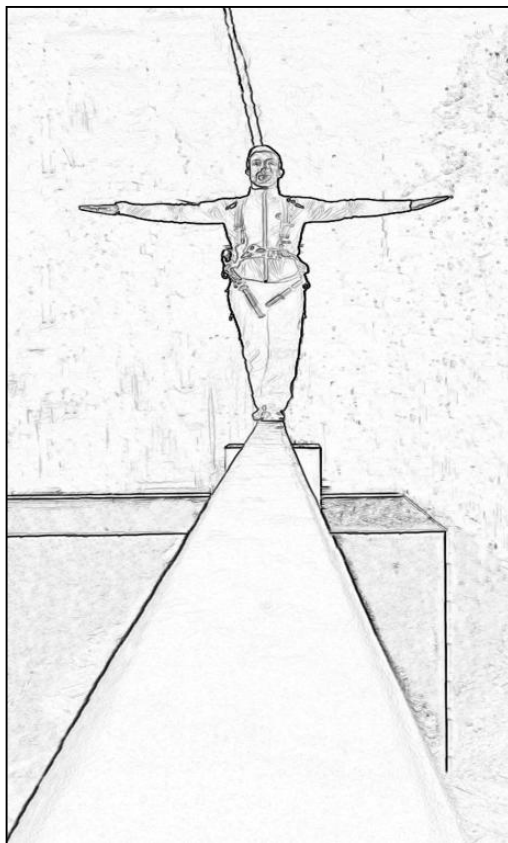


figura 1: posizione di partenza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Valutazione

Il modulo si intende superato se il candidato effettua la traslocazione completa nel rispetto del protocollo di esecuzione e nel tempo massimo di 3'00" (180 secondi).

- Viene attribuito il punteggio di 21/30, qualora il candidato abbia eseguito la traslocazione completa alla seconda ripetizione (terza esecuzione).
- Viene attribuito il punteggio di 25/30, qualora il candidato abbia eseguito la traslocazione completa alla prima ripetizione (seconda esecuzione).
- Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato abbia eseguito la traslocazione completa alla prima esecuzione.

Modulo B

TRAZIONI COMPLETE ALLA SBARRA FISSA

Il modulo prevede l'esecuzione del numero massimo di trazioni consecutive alla sbarra fissa con presa dorsale (pollici in dentro).

Il candidato deve completare il modulo, nel rispetto del protocollo di esecuzione, in un tempo massimo di 1'00" (60 secondi).

Protocollo di esecuzione

Il candidato si presenta alla sbarra, sale sugli appoggi laterali e si posiziona in attitudine di sospensione dorsale con "*atteggiamento lungo*" (braccia e gambe completamente distese e impugnatura con pollici in dentro) e distanza tra le mani pari alla larghezza delle spalle.

Verificata la posizione di partenza del candidato, la commissione esaminatrice dà l'ordine "*via*" e, contestualmente, fa partire il cronometraggio del tempo a disposizione per l'esecuzione della prova.

Per la validità della prova, il candidato deve:

- assumere, sia all'inizio della serie, sia prima dell'esecuzione di ogni successiva trazione, la posizione in sospensione attiva a braccia completamente distese (*figura 2*);
- effettuare esecuzioni complete, portando il mento oltre la sbarra (*figura 3*);
- effettuare trazioni consecutive.

Il modulo si intende concluso quando il candidato, dopo essersi posizionato in sospensione alla sbarra, tocca nuovamente il terreno – o anche uno solo degli appoggi laterali – con uno o entrambi i piedi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

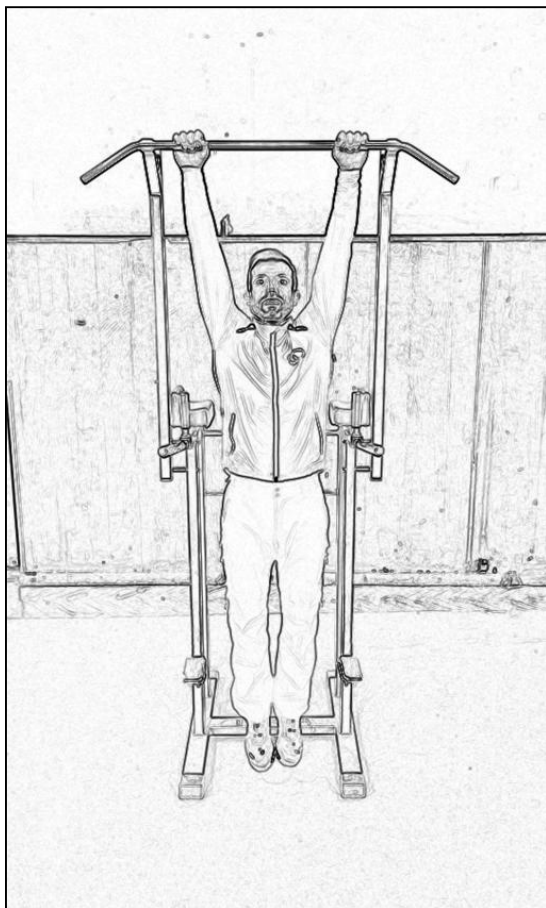


figura 2: sospensione attiva a braccia distese

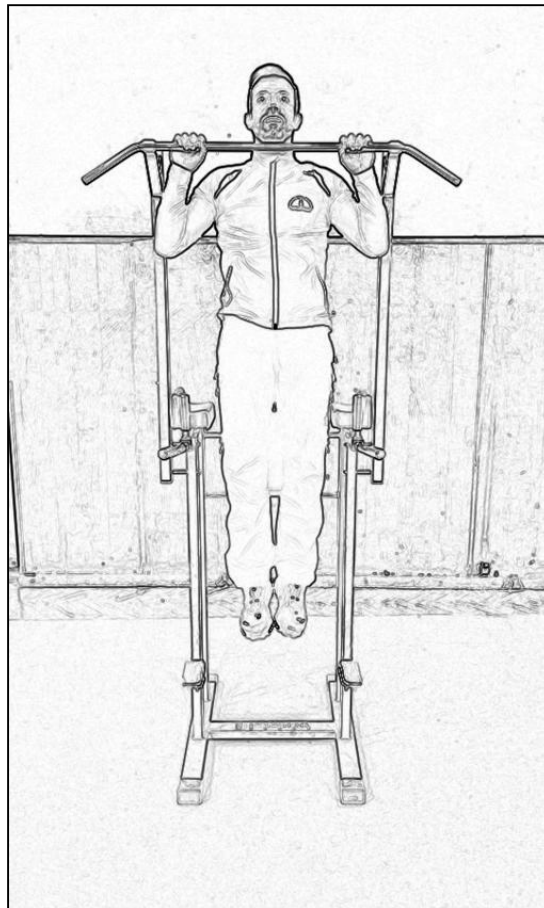


figura 3: trazione completa con mento sopra la sbarra

Valutazione

Il modulo si intende superato con l'attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di seguito indicato di trazioni complete e consecutive:

- candidati di genere maschile: n. 4;
- candidati di genere femminile: n. 2.

Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di seguito indicato di trazioni complete e consecutive:

- candidati di genere maschile: n. 13;
- candidati di genere femminile: n. 7.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

MODULO C

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA E SPOSTAMENTO LATERALE

Il modulo prevede l'esecuzione del numero massimo di ripetizioni complete, nel tempo limite di 1'00" (sessanta secondi), della progressione motoria di seguito descritta, composta da tre esercizi da eseguirsi consecutivamente senza interruzione:

- raggiungimento della posizione prona (pancia al suolo) braccia distese in alto;
- ritorno in posizione eretta;
- spostamento laterale di almeno m 2.

Protocollo di esecuzione

Sono tracciate sulla pavimentazione 2 linee parallele lunghe almeno m 3, poste alla distanza di m 2 tra loro.

Il candidato si posiziona di fronte alla commissione esaminatrice, in stazione eretta, alla sinistra delle suddette linee; il piede destro deve trovarsi all'esterno della superficie compresa tra le due linee parallele (*figura 4*).

Verificata la posizione di partenza, la commissione esaminatrice dà l'ordine "*via*" con contestuale avvio del cronometraggio del tempo a disposizione per l'esecuzione della prova.

Per la validità della prova e/o delle singole esecuzioni, il candidato deve:

- 1) portarsi nella posizione di "*decubito prono*" (sdraiato pancia al suolo) all'esterno dello spazio delimitato dalle linee tracciate sulla pavimentazione ed estendere le braccia in alto, in "*atteggiamento lungo*" (*figura 5*);
- 2) posizionare le mani all'altezza del petto e, dopo aver effettuato una distensione delle braccia, tornare in appoggio sugli arti inferiori (*figura 6*);
- 3) effettuare uno spostamento laterale a destra, oltrepassando la linea posta alla distanza di m 2 da quella di partenza (*figura 7*).

Nell'esecuzione successiva, l'esercizio al punto 3) va eseguito analogamente, ma dalla parte opposta.

Ai fini del conteggio delle esecuzioni utili per l'attribuzione del punteggio, si ribadisce che una progressione motoria è composta dall'insieme degli esercizi 1, 2 e 3 eseguiti correttamente.

Il modulo si intende concluso allo scadere del tempo limite di 60" (sessanta secondi).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

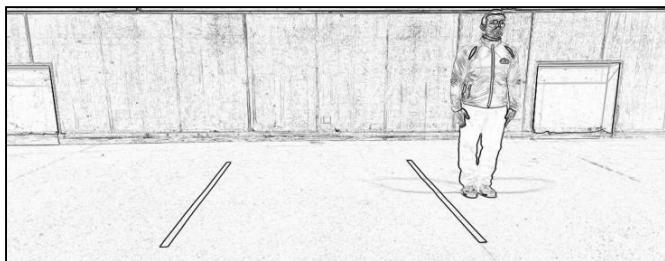


figura 4: posizione di partenza

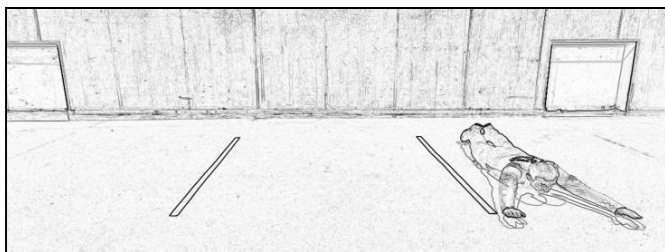


figura 5: posizione prona braccia in alto

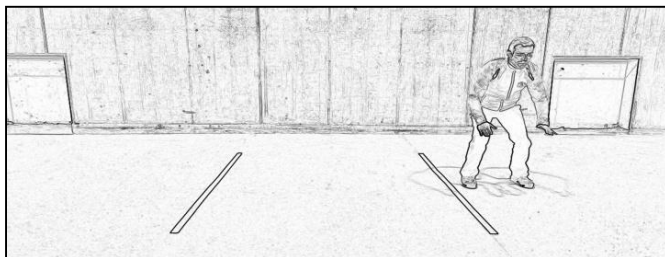


figura 6: appoggio sugli arti inferiori

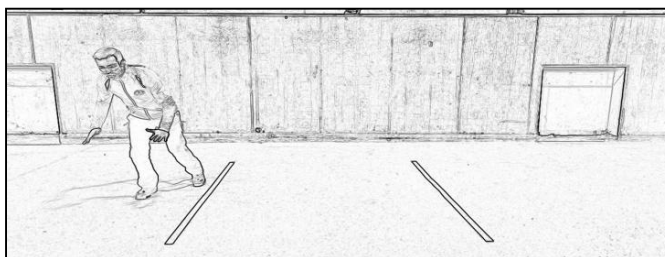


figura 7: spostamento laterale oltre la linea

Valutazione

Il modulo si intende superato con l'attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di seguito indicato di progressioni complete e consecutive:

- candidati di genere maschile: n. 18;
- candidati di genere femminile: n. 16.

Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di seguito indicato di progressioni complete e consecutive:

- candidati di genere maschile: almeno n. 27;
- candidati di genere femminile: almeno n. 25.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

PROVA 2

VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA

La “Prova 2” prevede la percorrenza, da parte del candidato, della distanza di 1.000 metri piani nel minor tempo possibile.

Protocollo di esecuzione

Chiamato dalla commissione esaminatrice, il candidato si presenta nella zona di svolgimento della prova e, con la guida del personale di assistenza, si posiziona in corrispondenza della linea di partenza.

La prova potrà svolgersi anche congiuntamente ad altri candidati (numero massimo di 10 partecipanti per batteria). In tal caso i candidati verranno distribuiti lungo la linea di partenza curvilinea.

Alla ricezione dell'apposito segnale, che coincide con lo start del cronometro, percorre la distanza di 1.000 metri su una pista opportunamente approntata.

Il rilevamento dei tempi avviene, in maniera concomitante, tramite cronometraggio elettronico automatico e cronometraggio manuale, quest'ultimo eseguito da due membri della commissione esaminatrice con due differenti cronometri. Al candidato viene assegnato il tempo rilevato automaticamente dai sistemi di rilevamento. In caso di problematiche tecniche connesse con condizioni climatiche avverse o con un eventuale mal funzionamento delle apparecchiature durante l'esecuzione della prova, viene considerato valido il tempo rilevato manualmente più favorevole al candidato.

Valutazione

La prova si intende superata con l'attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato percorra l'intera distanza prefissata in un tempo non superiore a:

- candidati di genere maschile: 3'55" (235 secondi);
- candidati di genere femminile: 4'55" (295 secondi).

Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato percorra l'intera distanza prefissata in un tempo inferiore o uguale a:

- candidati di genere maschile: 3'25" (205 secondi);
- candidati di genere femminile: 4'25" (265 secondi).

Il tempo conseguito dai candidati verrà rilevato almeno al decimo di secondo e, ai fini della valutazione e conseguente attribuzione del punteggio, arrotondato per difetto al secondo (troncamento).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

PROVA 3

VALUTAZIONE DELL'ACQUATICITA'

La "Prova 3" è composta dagli esercizi di seguito descritti che il candidato deve effettuare nuotando in piscina per complessivi m 25, parte in galleggiamento prono, parte in immersione in apnea, nel rispetto del protocollo di esecuzione, nel minor tempo possibile.

Campo della prova

Il campo di svolgimento della prova (*figura 8*) è costituito da una corsia di piscina lungo la quale, a distanze prestabilite, sono collocati in immersione 5 ostacoli, ciascuno dei quali ha larghezza pari a quella della corsia ed altezza di cm 70.

Il campo di svolgimento della prova può essere inserito in una piscina avente lunghezza maggiore di 25 metri e profondità anche variabile.

Gli ostacoli, posizionati in modo da avere la parte superiore al livello dell'acqua, sono disposti ortogonalmente alla corsia ed in serie, alle distanze dalla testata di partenza di seguito indicate:

- 1° ostacolo: a 9 m dalla testata di partenza;
- 2° ostacolo: a 11 m dalla testata di partenza;
- 3° ostacolo: a 13 m dalla testata di partenza;
- 4° ostacolo: a 15 m dalla testata di partenza;
- 5° ostacolo: a 17 m dalla testata di partenza.

Gli ostacoli sono realizzati in struttura tubolare plastica e non presentano parti pericolose. Gli ostacoli sono costituiti da una rete a maglie larghe, che non permette il passaggio del nuotatore, trattenuta, lungo tutto il perimetro, da un tubo di materiale plastico. La rete ha un colore visibile sott'acqua.

Onde evitare un'eccessiva inclinazione del corpo del candidato in fase di ingresso in acqua, viene posizionato un elemento di segnalazione posto a m 2 dalla testata di partenza ed a m 1 sopra la superficie dell'acqua.

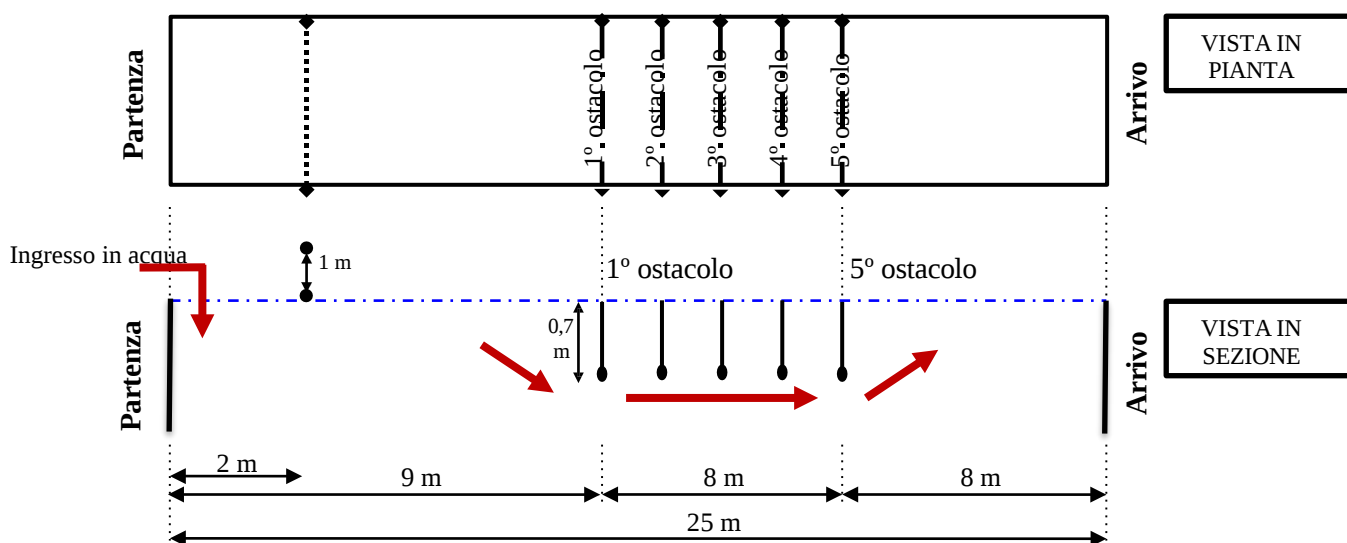


figura 8: allestimento della corsia piscina – Campo prova



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Protocollo di esecuzione

Al comando “*al posto*” dato dal personale addetto all’assistenza, il candidato deve posizionarsi, in stazione eretta braccia distese lungo i fianchi, sulla pedana elettronica di cronometraggio posta in corrispondenza dell’inizio della prova.

Al comando “*pronto*”, il candidato si predispone per l’entrata in acqua con le braccia sollevate in avanti (*figura 9*).

Quando il candidato è fermo in posizione, la commissione esaminatrice dà il comando “*via*” ed entro 5 secondi il candidato inizia la prova azionando automaticamente, mediante la pedana elettronica, il dispositivo di cronometraggio.

Qualora il suddetto dispositivo non si attivi correttamente, la commissione esaminatrice interrompe la prova con l’emissione ripetuta di un segnale acustico.

L’entrata in acqua va effettuata compiendo un passo in avanti e lasciando cadere verticalmente il corpo in acqua nella posizione sottoindicata (*figura 10*).



figura 9: Posizione di partenza



figura 10: Ingresso in acqua



figura 11: Arrivo

Qualora il candidato, in fase di ingresso in acqua, venga a contatto con l’elemento di segnalazione, la commissione esaminatrice interrompe la prova ed invita il candidato ad uscire dall’acqua e a ripeterla correttamente dall’inizio, per un massimo di altre due volte, senza applicare alcuna penalità.

Il candidato nuota con qualsiasi tecnica, ma obbligatoriamente in galleggiamento prono – *crawl* (stile libero), *rana*, *farfalla*, *trudgeon* (stile assistente bagnanti), ecc. – coprendo una distanza di m 9.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

In prossimità del primo ostacolo, si immerge, oltrepassa in immersione l'ostacolo stesso, e nuota in apnea coprendo la distanza di m 8, riemergendo solo dopo il quinto ostacolo.

Se il candidato passa sopra il primo ostacolo, può sanare l'infrazione tornando immediatamente indietro, sopra l'ostacolo stesso e, quindi, può proseguire la prova nel rispetto del protocollo di esecuzione, senza interruzione del cronometraggio.

Durante l'intera fase di nuoto in apnea, il candidato non deve "emergere", cioè nessuna parte del suo corpo (testa, busto, arti inferiori o superiori) deve rompere il livello della superficie dell'acqua.

Dopo aver superato il quinto ostacolo, il candidato deve obbligatoriamente riemergere e nuotare per l'ultimo tratto in galleggiamento prono, in una qualsiasi tecnica (*crawl*, *rana*, *farfalla*, *trudgeon*, ecc.), come descritto per la prima fase della prova.

È tollerato che il candidato si dia una spinta sul fondo della piscina in fase di emersione dalla fase di apnea e/o che tocchi, occasionalmente ed accidentalmente, le corsie e/o gli ostacoli, senza l'applicazione di penalità.

Non è assolutamente consentito, invece, che il candidato utilizzi in qualsiasi modo le corsie e/o gli ostacoli per agevolare lo svolgimento della sua prova (per sostenersi, tirarsi, spingersi, ecc.); tale comportamento determina l'interruzione della prova e, conseguentemente, il non superamento della stessa.

La prova termina quando il candidato arresta il sistema di cronometraggio attraverso il contatto della mano (indifferente se sinistra o destra) con la piastra di contatto posizionata in corrispondenza della linea dei 25 m, (*figura 11*).

Valutazione

La valutazione della prestazione del candidato è funzione del tempo di effettuazione degli esercizi natatori sopra descritti, in modo completo e corretto, nel rispetto del protocollo di esecuzione.

La prova natatoria si intende superata con l'attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato la completi, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a:

- candidati di genere maschile: 35" (35 secondi)
- candidati di genere femminile: 37" (37 secondi).

Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato completi la prova natatoria, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo inferiore o uguale a:

- candidati di genere maschile: 19" (19 secondi)
- candidati di genere femminile: 21" (21 secondi).

Il tempo conseguito dai candidati verrà rilevato almeno al decimo di secondo ed, ai fini della valutazione e conseguente attribuzione del punteggio, arrotondato per difetto al secondo (troncamento).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

TENUTA DEL CANDIDATO

Le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento dell'esame sono forniti dall'Amministrazione, così come i dispositivi di protezione individuale di utilizzo obbligatorio, indicati nel presente allegato.

Per quanto concerne l'abbigliamento del candidato, si specifica quanto segue:

PROVA 1 e 2

- ✓ È obbligatoria una vestizione composta da scarpe ginniche, tuta ginnica, maglietta a mezze maniche o maniche lunghe aderenti e pantaloncini;
- ✓ è obbligatorio, per l'esecuzione della PROVA 1 - modulo A, l'uso dell'imbragatura e caschetto di sicurezza predisposti dall'Amministrazione;
- ✓ è facoltativo l'uso di guantini da palestra, protezioni per articolazioni, occhiali ad uso sportivo;
- ✓ è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o altro indumento o accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
- ✓ è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della commissione esaminatrice – un qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio: polsiere con ganci, ecc.

PROVA 3

- ✓ è obbligatorio l'uso di accappatoio, costume da bagno, cuffia e ciabatte da piscina;
- ✓ è facoltativo l'uso di occhiali da piscina e *nose-clip* (tappanaso a molla);
- ✓ è vietato indossare durante le prove anelli, orologi, catenine, collane, orecchini, piercing o altro accessorio che possa costituire impiglio o intralcio ai movimenti;
- ✓ è vietato l'uso di alcunché possa dare – a giudizio della commissione esaminatrice – un qualsiasi vantaggio al candidato, come, ad esempio: guanti palmati, mute, “costumoni”, ecc..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO B

TITOLI

PATENTI			PUNTI
categoria B	B	Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg.	1
	BE	Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.	2
categoria C	C1	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.	3
	C	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	4
	C1E	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.	5
	CE	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.	5
	CQC Merci	veicoli della categoria C1, C e C+E per trasporto professionale.	5
categoria D	D1	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	3
	D	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	4
	D1E	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.	5
	DE	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.	5
	CQC Persone	veicoli della categoria D1, D e D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente.	5
I punteggi dei titoli sopra indicati non sono cumulabili tra loro.			